

# **AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA**

**G.B. CHIMELLI**

PROVINCIA DI TRENTO

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 213 DD. 01.12.2014**

Oggetto: Affidato del servizio di sgombero neve a mano per i mesi invernali 2014-2015. CIG Z901205439.

### **IL DIRETTORE**

Richiamato il contratto di servizio fra il Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 e sottoscritto in data 9 ottobre 2009, sulla base del quale sono stati concessi in comodato ad ASIF Chimelli gli immobili nei quali essa svolge i servizi affidati;

osservato che sulla base del citato contratto di servizio spetta al Comune solo lo sgombero neve con mezzi meccanici, mentre rientra nella competenza di ASIF Chimelli l'eventuale sgombero della neve con mezzi manuali;

rilevata, in particolare, la necessità di mantenere pulito il viale di accesso del nido Il Castello che è completamente all'aperto e senza copertura ed al quale non possono accedere i mezzi meccanici del Comune;

osservato che potrebbe manifestarsi la necessità di provvedere allo sgombero neve anche in altre strutture gestite da ASIF CHIMELLI;

constatato che la Cooperativa '90, rientrante fra le Cooperative sociali di "tipo B", ha la possibilità di eseguire tale tipo di servizio;

preso atto che per la pulizia del patio la Cooperativa espone un costo ad intervento di € 20,00.= oltre IVA al 22%, per un numero presunto di interventi pari a 10 ed un importo complessivo di € 200,00.= oltre IVA al 22% ;

ritenuto, comunque, di prevedere sin d'ora la possibilità di interpellare la Cooperativa per altri interventi analoghi, in caso di necessità, nelle altre strutture gestite da ASIF CHIMELLI, per un importo presunto a intervento di € 20,00.= oltre IVA al 21%;

considerato che il valore complessivo dell'affido, ivi compresi eventuali interventi non previsti, può essere stimato, di massima, in € 50000.= oltre Iva al 22%;

ravvisata la necessità di provvedere all'affido alla Cooperativa 90 del servizio di sgombero neve con mezzi manuali per i mesi invernali 2014-2015;

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e

l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice ..... nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l'idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

## **D E T E R M I N A**

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Cooperativa '90, Società Cooperativa di Solidarietà Sociale, con sede in Pergine Valsugana, via S. Pietro n. 2 il servizio di sgombero neve con mezzi manuali per i mesi invernali 2014-2015 del viale di accesso al Nido Il Castello, nonché altri interventi analoghi nelle altre strutture gestite da ASIF CHIMELLI;

- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
  - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
  - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2014 e 2015.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 6003



**IL DIRETTORE**  
 - dott.ssa Francesca Parolari -